




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1746

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023

(Approvato dal Senato – A.S. 968)

N. 195 – 3 aprile 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1746

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di
coproduzione cinematografica tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con
Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023

(Approvato dal Senato – A.S. 968)

N. 195 – 3 aprile 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLI 1-4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA E ARTICOLI 1-18 DELL'ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL GIAPPONE, CON ALLEGATO, FATTO A TOKYO IL 28 GIUGNO 2023	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1746
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT)	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Zoffili (LEGA)
Commissione competente:	III Commissione (Affari esteri)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa e approvato dal Senato (AS 968), ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023.

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-4 del disegno di legge di ratifica e ARTICOLI 1-18 dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023

Le norme del disegno di legge in esame hanno ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione l'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023.

La finalità dell'Accordo è quella di migliorare gli scambi tra i professionisti del cinema dei due Paesi e ad espandere la coproduzione cinematografica tra i due Paesi.

L'**analisi tecnico normativa** (vedi stampato AS 968) fa presente che i rapporti cinematografici tra Italia e Giappone non sono, al momento, regolamentati da una specifica normativa.

In materia di disposizioni finanziarie, l'articolo 3:

- reca una generale clausola di invarianza finanziaria a norma della quale dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1) e le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2);
- stabilisce che ai componenti della Commissione Mista (di cui all'articolo 13 dell'Accordo) designati dalla Parte italiana, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 3).

Il comma 3, non presente nel testo iniziale del disegno di legge, è stato inserito dal Senato in recepimento di una condizione posta ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione Bilancio del Senato (per i dettagli, si veda la ricostruzione dell'*iter* presso la Commissione medesima nel seguito della presente Nota, nel paragrafo che segue l'illustrazione della relazione tecnica).

Per quanto riguarda le norme dell'Accordo rilevanti sotto il profilo finanziario, si evidenzia che esse sono le seguenti:

- articolo 4, ai cui sensi le coproduzioni cinematografiche, assimilate alle opere nazionali da ciascuna delle Parti, godono di tutti i benefici derivanti dalla legislazione nazionale, concessi o concedibili a ciascun coproduttore dal proprio Paese;
- articolo 13, il quale istituisce una Commissione Mista per verificare l'applicazione dell'Accordo e, in particolare, dispone che la Commissione possa essere riunita e convocata per via elettronica su richiesta di una o di entrambe le autorità competenti, in modo particolare, se una o entrambe le autorità competenti riscontrino difficoltà significative nell'attuazione dell'Accordo;
- articolo 15, paragrafo 2, che subordina l'attuazione dell'Accordo alla disponibilità di fondi adeguati.

Per la puntuale descrizione del contenuto dell'Accordo e del disegno di legge di ratifica si rinvia al dossier del Servizio Studi.

La **relazione tecnica** premette che l'Accordo medesimo non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Osserva che in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, l'articolo 13 paragrafo 2, stabilisce che la Commissione Mista incaricata di verificare l'attuazione dell'Accordo si riunisca con la modalità della videoconferenza. Non vi è pertanto l'esigenza di allocare risorse finanziarie per la copertura di spese di missione, come, invece, previsto per analoghi Accordi internazionali sulla materia, dal momento che l'Italia intende ricorrere alla modalità della video-conferenza come modalità esclusiva di svolgimento delle riunioni della Commissione Mista. La relazione tecnica afferma, pertanto, che ai componenti della

Commissione mista non è dovuto alcun gettone di presenza, emolumento o compenso di qualsiasi natura e tale previsione.

La RT osserva che l'articolo 15, paragrafo 2, stabilisce che l'attuazione dell'Accordo è rimessa alla disponibilità di fondi stanziati, ma che tale previsione è necessaria alla controparte giapponese per esigenze organizzative interne legate all'attuazione dell'intesa. Per quanto riguarda l'Italia, l'applicazione dell'Accordo non genera ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Nella seduta della **Commissione Bilancio del Senato** del 30 gennaio 2024, la relatrice, dopo aver esposto le rassicurazioni della relazione tecnica circa la Commissione mista, ha evidenziato che, con riferimento ai compensi dei componenti della Commissione mista medesima, non vi erano specificazioni né nella proposta legislativa di ratifica né nell'Accordo e ha pertanto sollevato la necessità di valutare se nell'articolato del disegno di legge andasse precisato che ai componenti della Commissione mista non sarebbero spettati compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati. Il rappresentante del **Governo** ha ritenuto condivisibile specificare il profilo oggetto di rilievo da parte della relatrice. La Commissione ha quindi espresso **parere non ostativo** condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, nell'articolo 3 del disegno di legge, del comma 3, recante la consueta clausola di esclusione degli emolumenti comunque denominati.

La condizione, come sopra già descritto, è stata recepita nel testo ora all'esame.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato (AS 968), ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023 volto a migliorare gli scambi tra i professionisti del cinema dei due Paesi e ad espandere la coproduzione cinematografica. Al disegno di legge, corredato da una generale clausola di invarianza finanziaria, non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica fa presente che la Commissione Mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo, incaricata di verificare l'attuazione dell'Accordo stesso, si riunirà con la modalità della videoconferenza, non richiedendo pertanto la copertura di spese di missione, come, invece, previsto per analoghi Accordi internazionali sulla materia. Il disegno di legge dispone altresì che ai componenti della Commissione non siano dovuti emolumenti comunque denominati.

La clausola di esclusione degli emolumenti è stata introdotta dal Senato in recepimento della condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Bilancio.

In proposito, alla luce dei predetti elementi:

- non si formulano osservazioni circa l'articolo 13 dell'Accordo, prendendo atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e della consueta clausola di esclusione degli emolumenti;
- non si formulano osservazioni circa l'articolo 4 dell'Accordo, che ammette, al sussistere dei presupposti ivi indicati, le coproduzioni italo-giapponesi ai benefici previsti dalla legislazione nazionale, in quanto tale disposizione, consueta negli Accordi internazionali di analogo oggetto, è stata costantemente considerata neutrale dal punto di vista finanziario¹;
- non si formulano osservazioni circa le restanti disposizioni dell'Accordo stante il loro carattere ordinamentale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che i commi 1 e 2 dell'articolo 3 del disegno di legge in oggetto recano una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno alle relative attività con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il successivo comma 3 dispone che ai componenti della Commissione mista di cui all'articolo 13 dell'Accordo oggetto di ratifica, designati dalla Parte italiana, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

In proposito, non si hanno osservazioni circa la formulazione delle disposizioni in commento.

¹ Infatti, come chiarito dal rappresentante del Governo anche di recente presso la Commissione Bilancio della Camera (esame dell'AC 912, Accordo Italia-Repubblica dominicana, poi legge n. 80 del 2023, seduta del 22 marzo 2023), “all'equiparazione delle coproduzioni alle produzioni nazionali, ai fini del riconoscimento dei previsti benefici [...] si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per le medesime finalità [...]”. Analogamente, ad esempio, sono state considerate neutrali le corrispondenti clausole recate da altri Accordi di coproduzione cinematografica (articolo III dell'Accordo con il Messico, legge n. 166 del 2021; articolo 3 dell'Accordo con la Bulgaria, legge n. 87 del 2020; Accordi con Brasile, Croazia, Israele e Ungheria, tutti e quattro ratificati ai sensi della legge n. 177 del 2017).